



**Autorità Portuale
Livorno**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA SOSTA, NELL'AMBITO
PORTUALE DI LIVORNO, DELLE
MERCI PERICOLOSE IN ATTESA DI
IMBARCO O DI DEFLUSSO**

Ordinanza n° 23/2006 del 08.09.2006

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA,
NELLE AREE DELL'AMBITO PORTUALE DI LIVORNO,
DELLE MERCI PERICOLOSE IN ATTESA DI IMBARCO O DI DEFLUSSO**

Art. 1) - Premessa

Nel porto di Livorno le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e trasporto marittimo delle merci classificate pericolose sono regolamentate, oltre che dalle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia, dal Regolamento approvato e reso esecutivo con Ordinanza della Capitaneria di Porto.

Ai sensi del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, è demandata all'Autorità Portuale, ove istituita, l'emanazione di disposizioni concernenti i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.

Ciò premesso, il presente Regolamento, elaborato dall'Autorità Portuale sentiti la Capitaneria di Porto, l'Azienda U.S.L. 6, il Comando Provinciale V.V.F., il Servizio Chimico di Porto e le Associazioni delle Società terminaliste, delle Agenzie raccomandatarie marittime e degli Spedizionieri, disciplina il transito e la sosta delle merci pericolose nelle aree portuali, in attesa di imbarco o di deflusso fuori dall'ambito portuale, e si integra con le altre disposizioni di cui alla citata Ordinanza della Capitaneria di Porto.

Art. 2) - Campo di applicazione

Il presente Regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui merci classificate pericolose in unità di carico, provenienti dallo sbarco di navi o destinate ad essere imbarcate, sostano nelle aree portuali di Livorno.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 272/99, il presente Regolamento non si applica ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

Art. 3) - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per:

- **Merce pericolosa:** una merce compresa in una delle classi di pericolo del Codice IMDG edito dall'IMO (per il trasporto delle merci pericolose via mare), o del Regolamento A.D.R. (per il trasporto delle merci pericolose su strada), o dal Regolamento R.I.D. (per il trasporto delle merci pericolose su ferrovia).

- **IMO:** Organizzazione internazionale marittima.

- **Codice IMDG:** Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con Risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965 e successive modificazioni.

- **ADR:** l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada.
- **RID:** il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia.
- **Sosta:** è la sosta in aree portuali di merci pericolose per il tempo necessario al disbrigo delle ordinarie operazioni portuali connesse con le fasi di imbarco o sbarco.
- **Imbarco diretto:** l'operazione per mezzo della quale la merce affluisce direttamente dai varchi portuali alla nave e viene direttamente imbarcata.
- **Sbarco diretto:** l'operazione per mezzo della quale la merce viene sbarcata e trasportata direttamente fuori dai varchi portuali.
- **Imballaggio:** un recipiente od un qualsiasi mezzo di confezionamento approvato utilizzato per contenere e preservare la merce pericolosa che si vuole trasportare.
- **Collo:** l'imballaggio e il suo contenuto.
- **Unità di carico:** i rotabili ferroviari, i veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili, i contenitori trasportati o non su detti mezzi contenenti merci pericolose in colli.
- **Servizio Chimico di Porto:** il servizio reso dai Consulenti Chimici di Porto, come da Circolare del Ministero dei Trasporti DEM3/SP1160 del 10 dicembre 1999.
- **Terminal:** la struttura portuale ove sono esercitate le operazioni di movimentazione, sosta ed eventuale ricondizionamento delle merci pericolose;
- **Responsabile Gestione Emergenze:** la persona designata dal titolare del Terminal per la gestione delle operazioni di movimentazione, sosta ed eventuale ricondizionamento delle merci pericolose e delle emergenze connesse col verificarsi di incidenti che creano o possono creare rischi per le persone e/o per l'ambiente.
- **Sostituto del Responsabile Gestione Emergenze:** la persona designata dal titolare del Terminal per lo svolgimento dei compiti assegnati al Responsabile Gestione Emergenze in caso di sua assenza.

Art. 4) - Limiti della sosta di merci pericolose

Lungo le strade pubbliche e negli annessi spazi di parcheggio dell'area portuale non è ammessa la sosta delle unità di carico trasportanti o contenenti merci pericolose.

Nel Porto di Livorno la sosta di merci pericolose destinate all'imbarco o provenienti da operazioni di sbarco è consentita esclusivamente nelle aree all'uopo autorizzate dall'Autorità Portuale; il periodo di sosta delle merci non può superare i 30 giorni, salvo comprovati motivi e dietro specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale.

Non è in ogni caso consentita la sosta di merci pericolose appartenenti alla classi 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti), 7 (sostanze radioattive); per tali tipologie di merci vige pertanto l'obbligo di procedere all'imbarco/sbarco diretto.

Art. 5) - Aree destinate alla sosta delle merci pericolose

I titolari dei Terminal che al proprio interno intendono depositare in sosta merci pericolose sono tenuti a predisporre un'area destinata allo scopo e convenientemente attrezzata; l'area dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- pavimentazione atta ad evitare che eventuali sversamenti possano inquinare il suolo, defluire in fognatura e/o in mare;
- essere opportunamente delimitata lungo tutto il perimetro, anche con segnaletica orizzontale;
- avere una fascia di rispetto intorno al perimetro, larga almeno 3 m, lasciata completamente sgombra da qualsiasi tipo di materiale;
- essere opportunamente illuminata;
- l'area, le attrezzature e gli impianti ivi utilizzati, in relazione alla tipologia di merci pericolose presenti, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di prevenzione e protezione dai rischi fisici, chimici, incendi e esplosioni, come individuati dalle specifiche valutazioni effettuate ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
- essere mantenuta, compresa la fascia di rispetto, in idonee condizioni di ordine e pulizia.

In ogni caso, le aree previste per la sosta delle merci pericolose sono soggette a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale; allo scopo, il titolare del Terminal è tenuto a presentare apposita istanza all'Autorità Portuale, corredata della seguente documentazione in n. 6 copie:

- planimetria del Terminal, in scala opportuna, dalla quale si rilevi con chiarezza la collocazione dell'area, rispetto alle altre strutture del Terminal e rispetto alle strutture con esso confinanti;
- descrizione delle caratteristiche costruttive e dimensionali dell'area (tipo di pavimentazione, modalità di delimitazione, sistemi di raccolta di eventuali sversamenti, sistemi di illuminazione, sistemi antincendio), corredata di planimetria di dettaglio in scala opportuna;
- relazione con indicazione delle caratteristiche delle classi delle merci pericolose che si intendono tenere in sosta, le quantità massime previste in sosta per le varie classi di merci, i criteri adottati per la separazione delle merci di classi diverse, le modalità di movimentazione delle merci, la descrizione degli impianti e dei mezzi utilizzati;
- estratto della valutazione dei rischi, concernente le esercitate attività di movimentazione e deposito delle merci pericolose, con l'indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione;
- procedure operative scritte per la gestione dell'area;
- piano per la gestione delle emergenze;
- nominativo e recapiti telefonici del Responsabile Gestione Emergenze e del suo sostituto.

Acquisita la documentazione, l'Autorità Portuale, sentiti la Capitaneria di Porto, il Servizio Chimico di Porto, l'Azienda U.S.L. e il Comando Provinciale VV.F., provvederà al rilascio dell'autorizzazione, fissando eventuali condizioni e/o prescrizioni, o al diniego della stessa. L'istruttoria, se ritenuto opportuno, potrà comprendere l'effettuazione di sopralluoghi in loco o la richiesta di documentazione integrativa.

Art. 6) - Comunicazione concernente la sosta delle merci pericolose

Nel caso si intenda depositare in sosta all'interno di un Terminal merci pericolose destinate all'imbarco o provenienti dallo sbarco, compreso il caso di movimentazioni bordo-terra-bordo, il

raccomandatario marittimo della nave è tenuto a far pervenire all'Autorità Portuale una comunicazione, in tre copie, compilata secondo l'allegato modello AP-MP1, indicando:

- il Terminal di destinazione della merce;
- il nome e la nazionalità della nave su cui è previsto l'imbarco o lo sbarco, nonché la data di previsto arrivo in porto della stessa;
- il varco portuale e la data di arrivo in porto della merce da imbarcare;
- l'unità di carico, il tipo di container, il nome tecnico della merce, la classificazione secondo l'IMDG Code, il numero Un, il numero di colli, l'imballaggio ed il peso lordo della merce;
- le modalità di trasporto della merce da imbarcare (via strada o via ferrovia);
- attestazione che gli imballaggi delle merci pericolose, quando previsto, sono marcati UN in conformità al Codice IMDG.

La comunicazione deve pervenire, anche per via telematica, all'Autorità Portuale entro le ore 12:00 della giornata non festiva antecedente al previsto arrivo in porto della merce da imbarcare o al previsto arrivo in porto della nave da sbarcare.

Copia della comunicazione, vistata dall'Autorità Portuale, deve essere consegnata al Terminal a cura del raccomandatario marittimo della nave.

E' fatto divieto al Terminal di ricevere in sosta merci pericolose non corredate del suddetto documento.

Art. 7) - Aree destinate ad operazioni di riempimento/svuotamento di unità di carico e/o di confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose

Nel caso che il Terminal intenda svolgere anche operazioni di riempimento/svuotamento di unità di carico e/o di confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose, le relative aree, separate da quelle previste per la sosta, sono soggette agli stessi adempimenti previsti per queste ultime. Non è in ogni caso consentita la manipolazione di merci pericolose appartenenti alla classi 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti), 7 (sostanze radioattive).

Art. 8) - Modalità operative per la gestione delle aree

E' compito del Responsabile Gestione Emergenze del Terminal verificare che le unità di carico delle merci pericolose in ingresso siano munite delle previste etichette di pericolo, in conformità alle vigenti normative in materia, e che le stesse unità siano in adeguato stato.

Dovrà essere in ogni momento reperibile il Responsabile Gestione Emergenze del Terminal o del suo sostituto; a tal fine il titolare del Terminal dovrà tenere costantemente aggiornati l'Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto ed il Comando Provinciale VV.F., circa il nominativo ed il recapito telefonico del soggetto reperibile.

Presso il Terminal in cui sono esercite aree di sosta e/o di manipolazione delle merci pericolose, devono essere sempre e immediatamente disponibili le schede di sicurezza di ogni merce pericolosa presente.

Il Terminal si deve dotare di un sistema informatizzato atto a consentire all'Autorità Portuale, alla Capitaneria di Porto ed al Comando Provinciale VV.F. di avere informazioni costantemente aggiornate circa i quantitativi di ogni tipologia di merce pericolosa in sosta, nonché di avere la

possibilità di visionare le relative schede di sicurezza; ciò al fine di consentire alle citate Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, di poter disporre delle necessarie informazioni per affrontare eventuali emergenze.

La gestione delle aree di sosta e/o di manipolazione delle merci pericolose dovrà avvenire nel rispetto di specifiche procedure elaborate sotto la responsabilità del titolare del Terminal; per affrontare il verificarsi di eventuali incidenti, il titolare del Terminal è tenuto ad elaborare uno specifico piano per la gestione delle emergenze interne.

Il titolare del Terminal è tenuto ad avvertire immediatamente il Comando Provinciale VV.F., l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto, qualora si verificano incidenti che hanno comportato o possano comportare pericoli per le persone e/o per l'ambiente.

Art. 9) - Modalità operative di competenza del raccomandatario marittimo

Il raccomandatario marittimo della nave che intenda depositare in sosta, presso un Terminal, merci pericolose destinate all'imbarco o provenienti dallo sbarco, compreso il caso di svolgimento di movimentazioni bordo-terra-bordo, è tenuto a:

- accertarsi che il Terminal disponga di aree idonee, appositamente autorizzate dall'Autorità Portuale;
- far pervenire all'Autorità Portuale, anche per via telematica, la preventiva comunicazione conforme al mod. AP-MP1 di cui al precedente art. 6;
- consegnare preventivamente al Terminal, anche per via telematica, la scheda di sicurezza di ogni merce pericolosa, nonché la comunicazione mod. AP-MP1 vistata dall'Autorità Portuale.

Art. 10) - Trasporto delle merci pericolose via strada o via ferrovia

Al trasporto delle merci pericolose in ambito portuale lungo le strade pubbliche o a mezzo della rete ferrovia portuale si applicano i vigenti regolamenti in materia: ADR per il trasporto su strada; RID per il trasporto su rotaia.

Art. 11) - Norma transitoria

I titolari dei Terminal sono tenuti ad uniformarsi al presente Regolamento entro sei mesi dalla data della sua esecutività, come stabilita dall'Ordinanza dell'Autorità Portuale di approvazione del Regolamento stesso.

Nel periodo transitorio, il raccomandatario marittimo è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al mod. AP-MP1 una certificazione del Servizio Chimico di Porto che attesti la possibilità di depositare in sosta all'interno del Terminal le merci pericolose, con eventuali prescrizioni.

Il Responsabile Gestione Emergenze del Terminal è tenuto al puntuale rispetto delle eventuali prescrizioni di competenza.

Dopo il suddetto periodo transitorio, è fatto divieto ai titolari dei Terminal di depositare in sosta merci pericolose in aree che non siano autorizzate dall'Autorità Portuale.

Alla **Autorità Portuale di Livorno**
Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente
FAX 0586-249.517
e-mail: sicurezza@portauthority.li.it

Il sottoscritto _____, della Ditta _____,
 con sede in _____, via _____,
 tel _____, fax _____, in qualità di Raccomandatario Marittimo,
 in ottemperanza all'Ordinanza n. _____ di Codesta A.P.

COMUNICA

Che in data _____ le sotto elencate merci pericolose saranno:

introdotte in porto, dal Varco _____, per essere depositate in sosta presso il Terminal _____, in attesa del successivo imbarco che avverrà presumibilmente in data _____, sulla nave _____, di bandiera _____
 Le merci saranno introdotte in porto viaggiando su strada su ferrovia.

sbarcate dalla nave _____, di bandiera _____, in previsto arrivo a Livorno il giorno _____, per essere depositate in sosta presso il Terminal _____

Unità di carico	Nome Tecnico	Imballaggi	N. ONU	IMDG CODE		Peso T/M
				classe	page	

Codice di identificazione degli imballaggi: _____

Il sottoscritto assicura di consegnare al Terminal, prima dell'arrivo delle merci per la sosta, copia della scheda di sicurezza di ogni merce pericolosa, nonché copia della presente comunicazione vistata dall'Autorità Portuale.

Le merci saranno depositate in sosta all'interno del suddetto Terminal, che dispone di apposita area regolarmente autorizzata dall'Autorità Portuale.

In attesa che l'area di deposito in sosta del suddetto Terminal venga autorizzata dall'Autorità Portuale, si allega certificazione del Servizio Chimico di Porto attestante la possibilità di depositare le merci pericolose in sosta all'interno del Terminal.

Livorno, li

IL RACCOMANDATARIO MARITTIMO
(Timbro e firma)